



L'ATTRIBUZIONE: IL GIUDICE NON PUO' AUTORITARIAMENTE

AFFERMARLA O NEGARLA di Fabrizio Lemme

“Les vérités historiques ne sont que de probabilités” : questa aurea massima di Voltaire, che io rammento spesso perché estremamente significativa, è riferita dal grande filosofo e letterato francese alla storia, ma vale per tutte le scienze umane, che in quella storica trovano la loro « summa ». Nell'ambito di queste ultime, a partire dalla fine del Secolo XIX, si è andata affermando la c.d. “attribuzionistica”, peraltro, ancora assai lontana dall'essersi istituita come scienza, visto che il suo valore epistemologico è ancora legato ai c.d. “dati morelliani”. Questi ultimi nascono dalla constatazione effettuata da uno storico e mercante di arte antica, Giovanni Morelli, divenuto poi Senatore del Regno, il quale affermò, sul finire dell'Ottocento, che ogni Pittore ha un suo codice di scrittura, come ogni uomo ha una sua “grafia”. Quindi, per ogni autore occorre ricercare e classificare i dati di scrittura, sul presupposto di poterne trovare il riscontro in un'opera non firmata né documentata e quindi non riferibile in sé stessa ad una paternità certa. Appare evidente come un simile procedimento sia altamente problematico: per l'incertezza sui dati di scrittura, per la possibilità che essi mutino anche radicalmente con il mutare dell'esperienza artistica di ogni singolo autore, per la difficoltà del riscontro in concreto. Inoltre, le nostre conoscenze sono ben lontane dal

l'aver raggiunto, nel campo storico-artistico, la totalità dello scibile: basti pensare che il rapporto tra **emerso** (noto e conosciuto) e **sommerso** (ignoto e sconosciuto), in tale campo, è di due a dieci! Pertanto, se anche fossimo riusciti a conoscere e classificare tutti i dati di scrittura dei Pittori che hanno lasciato una concreta traccia di sé, rimarrebbe l'enorme vuoto di tutti i Maestri ancora ignoti: onde la massima di un grande conoscitore e storico dell'arte, Federico Zeri, il quale affermava che, assunti tali dati di partenza, ogni attribuzione era di per sé stessa azzardata. Ciò non toglie che ogni mercante ed ogni astatore, nel momento in cui proceda alla vendita di un dipinto antico, avanzi una attribuzione: è impressionante, esaminando un catalogo d'asta, vedere quante poche siano le opere riferite ad anonimo, quanto frequenti siano le attribuzioni ad autori certi e determinati. Ed allora, in questo stato di cose, l'Avvocato dell'Arte si chiede quale responsabilità assuma il venditore nel riferire un dipinto non firmato né documentato, a questo o quell'artista. Per rispondere al quesito, è necessario operare una distinzione: se l'opera rechi una sottoscrizione, il mercante d'arte dovrebbe attestarne l'autenticità. Certo, anche al riguardo, le difficoltà non sono poche: già in epoca antica esistevano i falsari e, a volte, anche per mero esercizio di virtuosismo, si sottoscrivevano falsamente dei dipinti. Luca Giordano era un abilissimo falsario di Ribera, ma ha contraffat-



to anche firme di Rembrandt o, addirittura, di Albrecht Dürer. In questo caso, la firma ha fatto "corpo" con il pigmento cromatico e quindi la sua falsità non è rilevabile con gli ordinari strumenti scientifici, quali la "luce di Wood". Peraltro, i falsi Ribera eseguiti da Luca Giordano sono sufficientemente riconoscibili ed anzi anche ricercati da sofisticati amatori. Quindi, sia pure con molte riserve, propenderei per affermare che l'opera firmata debba essere garantita come autentica. Ma nessuna riserva avrei in ordine all'arte contemporanea ed anche a quella del Secolo XIX, rispetto alle quali si tratterebbe di garantire che per una determinata opera, oggetto di contratto di vendita, non vi sia stata una vera e propria manipolazione contraffattoria. Ma *quid* nel caso sia proposta l'attribuzione ad uno specifico, magari prestigioso autore, di un'opera realizzata prima della c.d. "Restaurazione" (1815), non documentata né firmata? Una non recente sentenza della Corte di Cassazione (2^a Sez. Civ., 3 Luglio 1993 n. 7299), decidendo sulla vendita di un dipinto, attribuito dal venditore ad Agostino Carracci, ha affermato che *"la rilevanza della effettiva paternità dell'opera non possa essere astrattamente negata ma debba essere, volta per volta, stabilita in base al contenuto del contratto ed a seconda che tale paternità sia stata espressamente o anche solo implicitamente (ma inequivocabilmente) indicata assumendo la funzione di elemento decisivo di identificazione dell'oggetto o di una sua qualità essenziale, o sia stata,*

invece, solo supposta dall'una o dall'altra parte, assumendo nel carattere di elemento incidente sul processo di formazione della volontà negoziale" . In sostanza, la Corte di Legittimità risolve il problema partendo dal **contenuto del contratto**: se il venditore abbia **risolutamente** garantito la paternità dell'opera, sottraendo la sua attribuzione ad ogni margine di opinabilità, risponde per tale garanzia, ove sia fondatamente sostenibile che tale attribuzione **possa non essere divisibile.** Ma ancora una volta, ritorniamo a Voltaire: è possibile rilasciare una garanzia in termini certi rispetto a fatti che sono, ontologicamente, nell'area della mera probabilità? Cosa potrebbe fare il Giudice in tali casi? Null'altro che questo: nominare un perito, che esprima la sua **opinione**, sicuramente non superiore, in dignità scientifica, a quella del venditore o dei suoi esperti e **privilegiarla arbitrariamente, fondando su questa la sua decisione.** Ma ha un senso la composizione della lite, sostituendo una tesi ad un'altra, quando sia l'una che l'altra hanno una pari ragionevolezza? Ecco allora che, ancora una volta, nel campo del diritto si introduce una categoria giuridica fondamentale, quella della **"ragionevolezza"**. Il venditore risponderà per la sua attribuzione solo se questa risulti assolutamente **irragionevole**, ossia, risulti manifestamente priva di ogni supporto nella ufficialità della storia dell'arte. Analogamente, l'astatore risponderà nei confronti del proprio committente ove, del tutto irragionevolmente, non per-



cepisca la riferibilità dell'opera a lui affidata per la vendita all'area di un prestigioso maestro dell'antichità. Al di là di tale ipotesi, il Giudice non potrà sostituire una verità ad un'altra, in un campo nel quale esistono soltanto probabilità e, ancora una volta, al di là del ragionevole esiste l'autoresponsabilità: chi acquista un'opera d'arte non sottoscritta né documentata **non può ignorare** l'alea legata al fatto che *"les vérités historiques ne sont que de probabilités"*.